

TAR Lazio, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 12232 (oggetto di impugnazione): AIA – silenzio assenso ex art.35 DL 77/2021

Il TAR Lazio affronta un caso di applicazione dello specifico strumento di semplificazione previsto all'art. 35 del DL 77/2021 per favorire l'economia circolare e l'utilizzo di CSS-combustibile in sostituzione di combustibili tradizionali in impianti non già autorizzati all'utilizzo di rifiuti come combustibili.

Tale meccanismo semplificatorio stabilisce che, se non c'è incremento della capacità produttiva autorizzata, la sostituzione combustibili tradizionali/CSS-combustibile non costituisce modifica sostanziale dell'AIA in essere e produce l'eventuale aggiornamento della stessa nel rispetto dei limiti di emissione per il coincenerimento dei rifiuti.

Dal punto di vista operativo, la modifica va comunicata all'autorità competente e, in caso di silenzio protratto per 45 giorni, può essere eseguita; l'autorità competente, se ritiene che la modifica sia sostanziale e richieda il rilascio di un titolo autorizzativo, lo comunica entro 30 giorni al gestore e la modifica non può essere eseguita prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il TAR afferma che l'art. 35 del DL 77/2021 è evidentemente ispirato da esigenze di semplificazione e accelerazione, ma che *“trattandosi di procedimento ambientale”, “le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento AIA, con la conseguenza che non è perentorio il termine entro il quale l'Amministrazione competente è tenuta ad esprimersi circa la qualificazione del progetto come “modifica sostanziale”.*

Cioè a dire che, decorsi i 30 giorni entro i quali comunicare la sostanzialità della modifica (e la necessità del relativo titolo autorizzatorio), non si esaurisce /consuma il potere provvedimentale della PA, tenuto conto che anche l'art. 29-nonies del Dlgs 152/06 *“non codifica alcun meccanismo di silenzio assenso, la cui formazione in ogni caso risulterebbe preclusa dalla natura del procedimento, ricadente, in assenza di una espressa deroga, nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 20, comma 4, Legge 241/90”.*

E' da ribadire, peraltro, che, anche a voler ammettere il (contraddittorio) permanere del potere provvedimentale, l'art. 35 del DL 77/2021 testualmente prevede che, decorsi 45 giorni, la modifica comunicata possa essere eseguita; allo stesso modo, l'art. 29-nonies del Dlgs 152/06 testualmente prevede che, decorsi 60 giorni, la modifica comunicata possa essere eseguita.

La lettera della norma configura, quindi, una deroga espressa all'art. 20, comma 4 della Legge 241/90, pur facendo salvo l'esercizio dei poteri in autotutela.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202202291&nomeFile=202212232_01.html&subDir=Provvedimenti